

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ECONOMIA
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO

SERVIZIO TESORO

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n.47/1977 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO in particolare il comma 6 art. 21 della l.r. 47/1977 che dispone per quanto non previsto dalla legge n.47/77 che continuano ad osservarsi le vigenti disposizioni in materia di contabilità generale dello Stato e della Regione, in quanto applicabili;
- VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827-Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e successive modifiche ed integrazione;
- VISTO l'art. 221 del prefato R.D. che dispone relativamente alle entrate che le stesse passano per i seguenti stadi: accertamento, riscossione e versamento;
- VISTO che il 1° comma dell'art. 222 del Regio Decreto n. 827/24 stabilisce che l'entrata è accertata quando l'amministrazione competente appura la ragione del credito e la persona che ne è debitrice, ed iscrive come competenza dell'anno finanziario l'ammontare del credito che viene a scadenza entro l'anno medesimo.
- VISTO in particolare che il 2° comma lettera c) dell'art. 222 del prefato R.D. stabilisce che l'accertamento si compie, per le entrate amministrate dalla direzione generale del tesoro, mediante le prenotazioni esistenti nei registri tenuti dalle intendenze di finanza, e le particolari notificazioni che vengono fatte dalla detta direzione generale alle intendenze medesime;
- VISTA la legge regionale **28 gennaio 2014 n. 16** - Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l'anno finanziario **2014** e bilancio pluriennale per il triennio **2014-2016**;
- VISTO che il quadro di classificazione delle entrate della Regione Siciliana per l'anno 2014 assegna il capitolo 3711 "Recupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e non iscritti nei campioni demaniali" al capo 10 - Tesoro – Dipartimento Regionale del Bilancio e del Tesoro-Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO che a norma degli articoli 220 e 226 del regolamento di contabilità generale le Amministrazioni cui sono assegnate le entrate previste dal "Quadro di classificazione delle entrate" devono curarne l'accertamento sotto la propria responsabilità;
- VISTO che l'articolo 636 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato dispone che le decisioni della Corte dei Conti portanti condanne a carico di funzionari pubblici o di agenti contabili dello Stato, sono dal procuratore generale della Corte medesima comunicate, in forma esecutiva, alle amministrazioni centrali da cui dipendono rispettivamente i detti funzionari ed agenti,

affinché curino la riscossione delle somme derivanti da tali condanne, e per estratto al direttore generale del Tesoro.

- VISTO che il comma 1° dell'articolo 637 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dispone che i debiti verso lo Stato accertati giudiziariamente dalla Corte dei Conti **vengano riscossi a cura delle Amministrazioni centrali da cui rispettivamente dipendono i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunciato le condanne;**
- VISTO che il comma 2° dell'articolo 637 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dispone che se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunciato la condanna, non siano cessati dalle loro funzioni, e, fatta la ingiunzione non versino tosto le somme da essi dovute, le Amministrazioni centrali possono disporre che il debito venga riscosso mediante alienazione della cauzione, se prestata, o mediante ritenuta sugli stipendi ed emolumenti, o con altro mezzo stabilito dalle leggi e dai regolamenti;
- VISTO che il comma 3° dell'articolo 637 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dispone che se i funzionari pubblici e gli agenti, a carico dei quali la Corte ha pronunciato la condanna, siano cessati dalle loro funzioni, ma sia tuttora esistente la cauzione o qualche loro credito per stipendi, aggi o emolumenti, le Amministrazioni centrali dispongono che le somme da essi dovute vengano rimosse alienando la cauzione, o ritenendo i crediti dei detti funzionari ed agenti, fino alla concorrenza della somma dovuta;
- VISTO che il comma 4° dell'articolo 637 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, dispone che i crediti per condanne della Corte dei conti, o le parti di essi che non sia possibile riscuotere prontamente con i mezzi sopra accennati, siano passati dalle Amministrazioni centrali a quella del demanio per curarne la riscossione;
- VISTO il D.P.R. 24 giugno 1998, n. 260 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di esecuzione delle decisioni di condanna e risarcimento di danno erariale, emanato a norma dell'articolo 20, comma 8, della L. 15 marzo 1997, n. 59
- VISTO che l'art. 1 comma 5 ter della Legge 20 dicembre 1996, n. 639 - " Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543 recante disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti" dispone che il ricorso alle sezioni giurisdizionale centrali sospende l'esecuzione della sentenza impugnata;
- VISTO il D.D.G n. 341/2014 con il quale il Dirigente del Servizio Riscossione del Dipartimento delle Finanze e del Credito ha disposto che quanto dovuto dalla Riscossione Sicilia s.p.a. pari ad euro 171.825,14 versata su apposito conto corrente del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 14 comma 2-bis del Decreto legge 31 agosto 2013 venga incamerata al Bilancio Regionale con imputazione al capitolo 3711 capo X;
- CONSIDERATO che le norme richiamate impongono alle Amministrazioni centrali cui sono riconducibili i funzionari o i contabili che hanno subito condanna da parte della Corte dei conti l'esecuzione delle sentenze e la conseguente riscossione delle somme e delle pene pecuniarie inflitte;
- CONSIDERATO che le norme richiamate impongono al Servizio Tesoro, cui sono assegnate le entrate Capo 10 previste dal "Quadro di classificazione delle entrate", di disporre l'accertamento contabile;
- RITENUTO disporre l'accertamento contabile del credito erariale a carico della Riscossione Sicilia s.p.a. pari ad euro 171.825,14 versata su apposito conto corrente del Ministero dell'Economia e delle Finanze da imputare sul capitolo in entrata **3711** – capo 10° del Bilancio della Regione Siciliana.

DECRETA

ARTICOLO 1

Per quanto espresso nelle premesse che si intende qui riportato e trascritto, è accertata contabilmente provincia di competenza **Palermo (515)** l'entrata di **euro** 171.825,14 capitolo **3711** – Capo 10 - “Recupero di crediti verso funzionari e contabili e loro corresponsabili, derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei Conti e non iscritti nei campioni demaniali” del Bilancio di Previsione della Regione Siciliana esercizio finanziario 2014, per il credito erariale a carico della Riscossione Sicilia s.p.a. pari ad euro 171.825,14 versata su apposito conto corrente del Ministero dell’Economia e delle Finanze

ARTICOLO 2

Il Dirigente del Servizio Riscossione - Dipartimento delle Finanze e del Credito cui compete per questo procedimento istruttorio il recupero delle somme accertate contabilmente, dovrà attivare, in caso di inadempienza da parte del citato debitore, le procedure forzose previste dalla normativa vigente fornendo tempestiva comunicazione al Servizio Tesoro del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione.

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell’Assessorato Regionale dell’Economia.

Palermo, 15/10/2014

IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
fto (Dott. Rosario Candela)

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
fto (Dott. Gaetano Chiaro)